



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 69 del 02/05/2011

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - ISTITUZIONE

L'anno **2011** il giorno **due** del mese di **maggio** alle ore **09:00**, nella Fattoria Arcivescovile, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Sono presenti, all'atto della votazione, i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA	NOMINATIVO	PRESENZA
ANGELI MARIA GRAZIELLA	si	GIACONI SERENA	si
BAGNOLI NICOLO'	si	GIOVANI CATERINA	si
BARTALESI FRANCESCO	si	LAMI ALESSANDRO	si
BARTOLETTI RENATO	si	LANCIONI SANDRA	si
BELLONI FRANCA	si	LENZI FABRIZIO	si
BIANCHI MICHELE	si	LUPARINI LUCA	si
CECCHI MICHELA	si	LUPPICHINI GIACOMO	si
CROCE LUCIA	si	MANNUCCI MORENO	si
DADDI GIANNI	si	MONTI NERINA	si
DE BARI FRANCESC ALBERTO	si	PORCIANI ANGELA	si
DIQUATTRO GIUSEPPE	si	TANI GIORDANO	si
FASO TOMMASO	si	TORRETTI ROBERTA	si
FORNAI FRANCESCO	si	VANNOZZI PIERGIORGIO	si
FRANCONI GIORGIO	si	ZUCCHELLI DORIANO	si
GHIGNOLI VALERIO	si	FRANCHI ALESSANDRO	si
GIACOMELLI LUCA	si		

PRESENTI: 31 ASSENTI: 0

Partecipano gli assessori: Benini Lilia, Ciaffone Elena, Donati Daniele, Pia Margherita, Simoncini Luca, Tudisco Gennaro.

Assiste Il Segretario Generale Signora **Castallo d.ssa Maria**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Signora Lucia Croce nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - ISTITUZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, pubblicato in G.U. n. 67 del 23 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", in vigore dal 7 aprile 2011;

Considerato che il suddetto impianto normativo modifica radicalmente il sistema fiscale municipale, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di introdurre due nuove imposte (l'imposta di soggiorno e l'imposta di scopo), nonché di sbloccare o istituire (per i comuni che ancora non l'avessero fatto) l'addizionale comunale IRPEF;

Preso atto dei rapporti e delle decisioni intervenuti tra i Sindaci della Bassa Val di Cecina riguardo all'individuazione di modalità omogenee relative all'istituzione dell'imposta di soggiorno;

Constatato che la disciplina disposta dalla nuova normativa in merito all'imposta di che trattasi è la seguente:

Art. 4 . Imposta di soggiorno

"1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo."

Vista la delibera G.C. n. 27 del 25/3/2011, con la quale sono state impartite le linee di indirizzo riguardo alla formazione del bilancio di previsione 2011;

Vista altresì la decisione della Giunta comunale n. 83 del 6/4/2011, con la quale sono state integrate le linee di indirizzo suddette, prevedendo l'iscrizione della nuova imposta di soggiorno nel bilancio di previsione 2011, adeguando in tal senso la documentazione di bilancio mediante l'inserimento della posta di 1 euro per memoria e rinviando la disciplina di applicativa dell'imposta all'emanazione del regolamento ministeriale ovvero, in caso di mancata emanazione di detto regolamento nel termine prescritto di 60 giorni, ad un apposito regolamento comunale, ai sensi della normativa in esame;

Visto il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, pubblicato in G.U. n. 67 del 23 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", in vigore dal 7 aprile 2011;

Considerato che il suddetto impianto normativo modifica radicalmente il sistema fiscale municipale, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di introdurre due nuove imposte (l'imposta di soggiorno e l'imposta di scopo), nonché di sbloccare o istituire (per i comuni che ancora non l'avessero fatto) l'addizionale comunale IRPEF;

Preso atto dei rapporti e delle decisioni intervenuti tra i Sindaci della Bassa Val di Cecina riguardo all'individuazione di modalità omogenee relative all'istituzione dell'imposta di soggiorno;

Constatato che la disciplina disposta dalla nuova normativa in merito all'imposta di che trattasi è la seguente:

Art. 4 . Imposta di soggiorno

“1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.”

Vista la delibera G.C. n. 27 del 25/3/2011, con la quale sono state impartite le linee di indirizzo riguardo alla formazione del bilancio di previsione 2011;

Vista altresì la decisione della Giunta comunale n. 83 del 6/4/2011, con la quale sono state integrate le linee di indirizzo suddette, prevedendo l'iscrizione della nuova imposta di soggiorno nel bilancio di previsione 2011, adeguando in tal senso la documentazione di bilancio mediante l'inserimento della posta di 1 euro per memoria e rinviando la disciplina di applicativa dell'imposta all'emanazione del regolamento ministeriale ovvero, in caso di mancata emanazione di detto regolamento nel termine prescritto di 60 giorni, ad un apposito regolamento comunale, ai sensi della normativa in esame;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Dirigente del Settore Risorse e Controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U.E.L. del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che si allegano;

Con n. 18 voti favorevoli, n. 13 voti contrari (Angeli Maria Graziella, Daddi Gianni, De Bari Francescalberto, Diquattro Giuseppe, Franconi Giorgio, Ghignoli Valerio, Giacomelli Luca, Luparini Luca, Luppichini Giacomo, Monti Nerina, Porciani Angela, Tani Giordano, Vannozzi Piergiorgio) su 30 Consiglieri più il Sindaco presenti e votanti;

DELIBERA

Di istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, pubblicato in G.U. n. 67 del 23 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", in vigore dal 7 aprile 2011;

Di subordinare l'adozione della disciplina di dettaglio relativa all'imposta suddetta all'emanazione di apposito regolamento ministeriale ovvero, in caso di mancata emanazione di detto regolamento nel termine prescritto di 60 giorni, ad un regolamento da approvare da parte del Consiglio Comunale, così come stabilito dalla normativa in esame.

Di dare atto che, solo in seguito alla definizione delle modalità applicative sopra descritte, potrà essere quantificata la somma da iscrivere nel bilancio di previsione 2011 a titolo definitivo di imposta di soggiorno, per la quale si provvederà ad adottare apposita variazione.

DELIBERA

Di istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, pubblicato in G.U. n. 67 del 23 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", in vigore dal 7 aprile 2011;

Di subordinare l'adozione della disciplina di dettaglio relativa all'imposta suddetta all'emanazione di apposito regolamento ministeriale ovvero, in caso di mancata emanazione di detto regolamento nel termine prescritto di 60 giorni, ad un regolamento da approvare da parte del Consiglio Comunale, così come stabilito dalla normativa in esame.

Di dare atto che, solo in seguito alla definizione delle modalità applicative sopra descritte, potrà essere quantificata la somma da iscrivere nel bilancio di previsione 2011 a titolo definitivo di imposta di soggiorno, per la quale si provvederà ad adottare apposita variazione.

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. **69** DEL
02/05/2011

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore RISORSE E CONTROLLO, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Rosignano Marittimo, li 20/04/2011

La responsabile dell'U.O.
Bacci Senia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Rosignano Marittimo, li 20/04/2011

La responsabile dell'U.O.
Bacci Senia

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Lucia Croce

Il Segretario Generale
Castallo d.ssa Maria

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16/05/2011 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

La medesima diviene esecutiva il 27/05/2011 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

li, 16/05/2011

Il messo notificatore
